

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7173 del 16/12/2025
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Ecoma S.r.l. con sede legale in Comune Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52. Autorizzazione unica alla gestione rifiuti relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R12) sito nel Comune di Gatteo, Via del Lavoro n. 2/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7459 del 16/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sedici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Ecoma S.r.l.** con sede legale in Comune Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52. **Autorizzazione unica alla gestione rifiuti** relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R12) sito nel Comune di **Gatteo, Via del Lavoro n. 2/A.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpa e che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- **Ecoma S.r.l.** attualmente svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 presso l'impianto in Comune di **Gatteo, Via del Lavoro n. 2/A** in virtù dell'AUA adottata con DET-AMB-2021-5874 del 23.11.2021 e s.m.i.;
- con documentazione pervenuta in data 25.02.2025, acquisita ai PG/2025/36569 e PG/2025/36734, **Ecoma S.r.l.** chiede il rilascio dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, comprensiva di:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- la ditta chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto intende avviare l'operazione di recupero R12 sui rifiuti metallici; vengono inoltre richieste le seguenti modifiche alle condizioni di esercizio:
 - inserimento di un impianto di frantumazione con annesso impianto di aspirazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni prodotte con contestuale richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - inserimento di nuove attrezzature di lavoro, tra cui un impianto di vagliatura, una pressa e una sega a nastro;
 - revisione dei codici di rifiuti e delle quantità che si intendono gestire (principalmente in riduzione rispetto allo stato attuale);
 - conseguente revisione del layout;
 - rinuncia alla gestione dei RAEE;
 - predisposizione/installazione di impianto fotovoltaico in copertura;

Precisato che per la realizzazione di alcune opere interne e dell'impianto fotovoltaico la ditta ha presentato al Comune di Gatteo una SCIA (n. 107 del 2022) in corso di validità e che pertanto il titolo abilitativo edilizio non è compreso nella presente autorizzazione;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Ecoma S.r.l.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 42538 del 05.03.2025;
- la nota PG n. 57217 del 26.03.2025, con cui Arpae-SAC ha richiesto ad Arpae-Distretto di Forlì-Cesena l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti, impatto acustico ed emissioni in atmosfera;
- la nota PG n. 55387 del 24.03.2025 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 11.06.2025;

Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi ha concluso la seduta del 11.06.2025 evidenziando la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa, comprendente anche la presentazione di Piano di Gestione delle acque relativo a tutte le aree impermeabili scoperte;

Viste le note del 10.06.2025 relativa all'impatto acustico e PG n. 105558 del 12.06.2025 relativa alla gestione rifiuti, con le quali Arpae-Distretto di Forlì-Cesena ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa nella seduta della conferenza dell'11.06.2025;

Atteso che, con nota PG n. 111197 del 19.06.2025 è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi dell'11.06.2025, in conformità a quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota del 04.08.2025, acquisita al PG n. 141209 del 05.08.2025, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, comprensiva del Piano di Gestione delle acque relativo a tutte le aree impermeabili scoperte;

Vista la nota PG n. 157467 del 05.09.2025, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 07.10.2025 e trasmessa ai componenti della Conferenza dei Servizi la documentazione integrativa inviata dalla ditta;

Dato atto che la seduta della Conferenza dei Servizi del 07.10.2025 è stata sospesa in quanto il Comune di Gatteo, al fine di esprimere il parere di competenza dal punto di vista edilizio, ha ritenuto necessario acquisire l'aggiornamento della tav. 2.1 "Planimetria rifiuti ed emissioni rev. luglio 21025", precedentemente presentata;

Vista la nota del 10.10.2025, acquisita al PG n. 179505 del 05.08.2025, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta;

Vista la nota PG n. 180049 del 10.10.2025, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 15.10.2025 e trasmessa ai componenti della Conferenza dei Servizi la documentazione inviata dalla ditta;

Vista la comunicazione via email del 14.10.2025, con cui l'AUSL della Romagna - Dip.to di Sanità Pubblica di Cesena, non potendo partecipare alla seduta della Conferenza, ha espresso, per quanto di specifica competenza, parere favorevole con prescrizioni in merito all'istanza presentata

dalla ditta in oggetto, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (parere successivamente formalizzato con nota acquisita al PG n. 183597 del 16.10.2025), come di seguito riportato:

- 1) *“Siano idoneamente segnalate le fasce di rispetto (coincidenti con le DPA) relative a tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico di progetto capaci di generare campi elettromagnetici e siano adottati idonei accorgimenti tecnici e misure gestionali atti ad impedire la permanenza in esse di lavoratori e utenti per un periodo pari o superiore alle 4 ore giornaliere e non dovranno essere previste in esse strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di lavoratori e utenti per un periodo pari o superiore alle 4 ore giornaliere (nel rispetto del D.P.C.M. 08/07/2003, a tutela dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici);*
- 2) *Sia presente idonea procedura di verifica periodica da parte del Responsabile dell'Impianto o suo delegato del rispetto delle dichiarate altezze dei cumuli e delle loro caratteristiche di stabilità;*
- 3) *sia presente idonea attestazione della formazione dei lavoratori riguardo alle procedure e misure tecnico gestionali (illustrate nella documentazione integrativa presentata) adottate a prevenzione delle interferenze tra percorsi dei mezzi e loro aree di manovra e percorsi pedonali;*
- 4) *Sia trasmessa agli Enti competenti relativa dichiarazione CE dei macchinari oggetto di modifiche ECOMA o di nuova costruzione ECOMA prima della loro messa in esercizio e utilizzo da parte dei lavoratori.”;*

Vista la nota del 15.10.2025, PG/2025/182314, con cui Hera S.p.A. Direzione Acque, non potendo partecipare alla seduta della Conferenza, ha comunicato di accettare il “piano di gestione delle aree impermeabili scoperte” ai sensi della D.G.R. 286/05 e D.G.R. 1860/06, per le acque meteoriche gravanti sui piazzali della ditta afferenti alla rete fognaria bianca di Via del Lavoro;

Visti gli esiti della seduta del 15.10.2025 nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, accoglimento del piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06 e nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto, fatta salva la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'assenza di cabine di trasformazione, linee elettriche e componenti di impianto elettrico che possano generare campi elettromagnetici tali da superare l'obiettivo di qualità previsto dalla normativa vigente e che necessitino quindi della definizione di DPA (distanze di prima approssimazione) e relative fasce di rispetto;

Evidenziato che nell'ambito della suddetta seduta:

- il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha ricordato che una volta realizzato il progetto e prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;

- il rappresentante del Comune di Gatteo, per gli aspetti di competenza, ha espresso i seguenti pareri:
 - esaminati gli elaborati trasmessi dalla ditta in data 10.10.2025 ha informato che l'installazione del container in cui verranno posizionati il compressore e altri macchinari può essere compresa nella SCIA in variante che dovrà essere presentata alla conclusione del procedimento in oggetto per l'adeguamento dell'impianto. Ha espresso pertanto parere favorevole in materia edilizia, precisando che l'avvio dell'attività sarà subordinato alla presentazione della relativa SCEA;
 - dal punto di vista urbanistico ha confermato il parere favorevole già espresso nel 2021 in occasione del rilascio dell'AUA, in quanto da allora non sono state apportate modifiche agli strumenti urbanistici, come già precisato nella seduta dell'11.06.2025;
 - ha espresso nulla osta ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle prescrizioni imposte da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena sopra riportate;
 - in base alle modalità di gestione predisposte dalla ditta per l'insediamento in oggetto, visto il parere favorevole di Hera S.p.A., ha espresso parere favorevole riguardo all'accoglimento del piano di gestione proposto, ai sensi della DGR n. 286/05 e della DGR n. 1860/2006, fermo restando che la ditta è tenuta ad adottare tutte le modalità previste dal piano stesso;

Richiamata la nota acquisita al PG n. 150685 del 30.09.2021, con cui il Comune di Gatteo nell'ambito del procedimento di AUA, ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia da cui risulta quanto segue:

“... Il fabbricato è stato autorizzato con concessione edilizia n. 14/00 del 19.07.2000 e successiva variante del 11.06.2002 ed è stato dichiarato agibile con certificato di agibilità n. 01-2003 del 04.02.2003 con la seguente destinazione d'uso: fabbricato artigianale ad uso attività di rottamazione.

Con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici generali, l'attività è individuata, all'interno del RUE vigente, in ambito A 13-1 “Tessuti specializzati produttivi e terziari”. In riferimento all'uso in atto ed a quanto previsto dall'art. B2.1 del vigente regolamento edilizio l'attività rientra nel gruppo c4 – attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi. L'art. 4.3.2 delle norme del RUE ammette, negli ambiti specializzati per attività produttive A-13, le funzioni produttive c4.

Relativamente ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 1 “ubicazione dell'impianto di trattamento” del D.Lgs 209/03, gli stessi devono intendersi tutti verificati

Tutto ciò premesso,

RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

In merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Gatteo.”;

Acquisita al PG n. 183248 del 16.10.2025 la relazione tecnica istruttoria, resa da Arpae - Distretto di Forlì-Cesena per la seduta della Conferenza del 15.10.2025;

Vista la nota PG n. 190137 del 27.10.2025, con cui sono stati trasmessi alla ditta e ai componenti della Conferenza dei Servizi i verbali delle sedute del 07.10.2025 e del 15.10.2025;

Vista la nota del 30.10.2025, acquisita al PG n. 193161, con cui la ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva richiesta nella seduta della Conferenza del 15.10.2025;

Dato atto pertanto che, vista la suddetta dichiarazione presentata dalla ditta, la prescrizione n. 1 del parere dell'AUSL inerente alla segnalazione delle fasce di rispetto (coincidenti con le DPA) relative a tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico di progetto capaci di generare campi elettromagnetici non trova applicazione nel caso in oggetto, come evidenziato nella seduta della Conferenza del 15.10.2025;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 25.11.2025;

Dato atto che il Comune di Gatteo, nella seduta del 15.10.2025 ha confermato dal punto di vista urbanistico il parere già espresso nel 2021 in occasione del rilascio dell'AUA e ha espresso il nulla osta ai sensi della L. 447/95, nel rispetto delle prescrizioni imposte da Arpae - Distretto di Forlì-Cesena;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** trasmessi con le seguenti note, come di seguito indicato:

- PG n. 36569 del 25.02.2025:
 - Procedura per la sorveglianza radiometrica, datata 21.02.2025;
- PG n. 141209 del 05.08.2025:
 - Relazione tecnica, Rev. Agosto 2025;
 - Manuale operativo di gestione dell'impianto, Rev. Agosto 2025;
 - Allegato 2 - Schede rifiuti - Rev. Agosto 2025;
 - Elaborato grafico "Tav. n. 1 - Carta tematica gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera", luglio 2025;
 - Relazione *Impatto acustico previsionale*, datata 11.07.2025;
 - Elaborato grafico "Tavola 3 - Elaborato fognature", datata 04.08.2025;
 - Relazione *Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi della DGR 286/05 e DGR 1860/06*, agosto 2025;
- PG n. 179505 del 10.10.2025:
 - Elaborato grafico "Tavola 2 stato modificato", del 10.10.2025;
- PG n 193161 del 30.10.2025:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'assenza di cabine di trasformazione, linee elettriche e componenti di impianto elettrico che possano generare campi elettromagnetici tali da superare l'obiettivo di qualità previsto dalla normativa vigente e che necessitino quindi della definizione di DPA (distanze di

prima approssimazione) e relative fasce di rispetto, a firma del legale rappresentante della Ditta e del tecnico progettista Geom. Gabriele Pasolini, datata 28.10.2025;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva all'art. 5 prevede, tra l'altro, che per l'operazione di recupero **R12** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Dato atto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R12 sarà pari a 7.850 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a 94.200,00 €, derivante dal seguente calcolo:

- $7.850 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 94.200,00$ (per le operazioni R12 dei rifiuti non pericolosi);

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Acquisito al PG n. 173181 del 01.10.2025 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Ecoma S.r.l.**;

Preso atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 04.12.2025, **Ecoma S.r.l.** risulta iscritta in aggiornamento, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per rilasciare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 15.10.2025, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06
- nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- accoglimento del piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la det. Arpae n. 29 del 19.03.2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06.05.2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **Ecoma S.r.l.**, con sede legale in Comune Gambettola, Via Largo Angelo Boschetti n. 52, alla gestione dell'impianto sito nel Comune di **Gatteo, Via del Lavoro n. 2/A** ove si svolge attività di messa in riserva R13 e recupero R12 di rifiuti metallici non pericolosi nel rispetto delle seguenti prescrizioni e di quelle riportate negli Allegati A, B e C al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente autorizzazione unica **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (Allegato

B) e relativa planimetria (Allegato B1);

- nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 (Allegato C);
- accoglimento del piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;

3. **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato B1** e l'**Allegato C** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;

4. **di precisare** che l'installazione del container in cui verranno posizionati il compressore e altri macchinari può essere compresa nella SCIA in variante che dovrà essere presentata al Comune di Gatteo alla conclusione del procedimento in oggetto per l'adeguamento dell'impianto;

5. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **94.200,00 €**;

b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);

e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);

- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
6. **di dare atto** che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto 5) comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
7. **di stabilire** che l'avvio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 potrà avvenire solo a seguito dell'ottemperanza alle seguenti condizioni:
- a. conclusione dei lavori necessari per adeguamento del fabbricato e presentazione della SCEA al Comune di Gatteo;
 - b. presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, relativa alle modifiche richieste;
 - c. comunicazione ad Arpae dell'avvenuta presentazione delle pratiche suddette;
 - d. accettazione della garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 di cui al punto 5 da parte di Arpae;
8. **di stabilire** il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a. sia presente idonea procedura di verifica periodica da parte del Responsabile dell'Impianto o suo delegato del rispetto delle dichiarate altezze dei cumuli e delle loro caratteristiche di stabilità;
 - b. sia presente idonea attestazione della formazione dei lavoratori riguardo alle procedure e misure tecnico gestionali (illustrate nella documentazione integrativa presentata) adottate a prevenzione delle interferenze tra percorsi dei mezzi e loro aree di manovra e percorsi pedonali;
 - c. sia trasmessa agli Enti competenti relativa dichiarazione CE dei macchinari oggetto di modifiche ECOMA o di nuova costruzione ECOMA prima della loro messa in esercizio e utilizzo da parte dei lavoratori;
 - d. l'utilizzo dei macchinari di propria costruzione/modifica è subordinato all'ottenimento della relativa marcatura CE;
9. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
10. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche

relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

11. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
12. **di dare atto** che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto la **determina di AUA adottata con DET-AMB-2021-5874 del 23.11.2021 e s.m.i. si intende non più efficace in quanto sostituita dal presente atto, a decorrere dall'avvenuto adempimento alla sopra riportata prescrizione n. 7;**
13. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
14. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
15. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
16. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - gli adempimenti previsti in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i. per quanto applicabile all'impianto in oggetto;
17. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
18. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il

responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

19. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena, all'Unità AUA ed Altre Autorizzazioni settoriali e all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, al Comune di Gatteo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ad Hera S.p.A. Direzione Acque e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est**

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Gatteo, Via del Lavoro n. 2/A** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Stoccaggio/ Recupero annuo [t]
160117	metalli ferrosi	R12 - R13	1.400 t di cui max 50 t cavi elettrici	7.850 t
160118	metalli non ferrosi			
160122	componenti non specificati altrimenti			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209* e 160213*			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
170401	rame, bronzo, ottone			
170402	alluminio			
170405	ferro e acciaio			
170407	metalli misti			
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
191202	metalli ferrosi			
191203	metalli non ferrosi			

3. per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, l'impianto deve essere gestito conformemente al "Manuale operativo di gestione dell'impianto" dell'agosto 2025, al "Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi della DGR 286/05 e DGR 1860/06" dell'agosto 2025 e all'elaborato grafico "GESTIONE RIFIUTI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA - Estratto Piano Terra Tav N°1 del luglio 2025;
4. sul registro di carico e scarico, per i rifiuti aventi codici EER generici (160122, 160214,

160216), dovranno essere annotate informazioni aggiuntive su tipologia, composizione e natura del rifiuto;

5. i rifiuti in ingresso ed i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" attraverso l'operazione R12 non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
6. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
7. per i rifiuti in ingresso aventi "codice a specchio", devono essere preventivamente ottenute le schede di omologa, a cura del produttore del rifiuto, compilate almeno in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, almeno ogni 12 mesi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
8. una volta avviata la produzione, la classificazione delle polveri captate dall'impianto di aspirazione e filtrazione dovrà essere effettuata tramite caratterizzazione analitica, prima del primo conferimento delle stesse ad impianto autorizzato. Tali analisi dovranno essere ripetute con periodicità almeno annuale;
9. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
10. i cumuli di rifiuti dovranno avere altezza non superiore a 3 m; i cumuli di rifiuti diversi dai cavi potranno raggiungere un'altezza non superiore a 4 m, solo limitatamente alla parte centrale dei cumuli stessi;
11. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali vengono indicati il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, descrizione, stato fisico, eventuali classi di pericolosità) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
12. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta nel sito;
13. il cassone scarrabile situato all'aperto in cui vengono stoccati i big-bags contenenti i rifiuti costituiti da polverino dovrà essere a tenuta stagna ed ermeticamente chiuso;
14. dovrà essere sempre garantita la tenuta del suddetto cassone; qualora venissero evidenziate carenze strutturali lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito o manutentato;
15. dovrà essere sempre garantita l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio;
16. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione. *Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016;*
17. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
18. l'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti

normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche;

19. dovrà essere possibile, **entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione**, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12) e prodotti presenti in impianto;
20. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente alle operazioni di recupero R12 e R13, sono impartite le seguenti prescrizioni:
 - a. fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
 - b. fermo restando che i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale che verrà svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;
21. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
22. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione a macchinari e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
23. per tutta la durata dell'autorizzazione, la recinzione dovrà essere mantenuta in perfetto stato su tutto il perimetro dell'impianto;
24. la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
25. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
26. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	ECOMA S.r.l.
Impianto	recupero di rifiuti metallici non pericolosi
Ubicazione	Gatteo (FC), via del Lavoro n. 2/A

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Lo stabilimento era autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione n. DET-AMB-2021-5874 del 23.11.2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 07.12.2021 P.G.N. 18723, comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto l'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

La ditta chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in quanto intende avviare l'operazione di recupero R12 sui rifiuti metallici, apportando a tal fine alcune modifiche alle condizioni di esercizio che, per le emissioni in atmosfera, riguardano una nuova emissione E1 derivante dalla seguente configurazione impiantistica:

- saranno realizzate due linee di aspirazione, una al servizio dell'area di frantumazione e separazione magnetica e una al servizio dell'area di vagliatura;
- in particolare, i punti di captazione posti sugli impianti di frantumazione e separazione magnetica saranno così posizionati:
 - una cappa sulla bocca di carico del frantumatore (macchinario chiuso);
 - una cappa sul punto uscita del frantumatore;
 - due cappe sui punti di caduta dei nastri di trasporto del materiale in uscita dal separatore magnetico;
- per quanto riguarda il vaglio, sarà realizzato un punto di captazione della griglia vibrante;

- le due linee di aspirazione sopra descritte saranno convogliate allo stesso camino E1, previo trattamento con un sistema di abbattimento costituito da ciclone e filtro a maniche;
- le due linee di aspirazione funzioneranno in modalità alternativa: una valvola bypass chiuderà l'aspirazione proveniente dal vaglio oppure dall'impianto di frantumazione e separazione magnetica, a seconda che sia in funzione l'uno o l'altro macchinario.

Con nota prot. n. 57217 del 26.03.2025 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31.12.2015 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria di quanto richiesto dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 15.10.2025, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso parere favorevole relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le seguenti prescrizioni:

“...omissis...”

In relazione ai limiti di emissione, l'azienda propone il seguente quadro riassuntivo.

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Macchine interessate	Portata Nmc/h	Inquinanti	Concentrazione mg/Nmc
E1 Impianto di frantumazione e separazione magnetica <i>in alternativa</i> Vaglio	Ciclone + filtro a maniche	Impianto di frantumazione e separazione magnetica <i>in alternativa</i> Vaglio	13.500	Polveri Metalli (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Cr) di cui Cd, Hg, Ni Cd, Hg Cd	12 3 0,6 0,12 0,06

Facendo riferimento agli inquinanti riportati dalla ditta ed ai limiti imposti dall'Allegato I parte II degli allegati alla parte V del D.lgs 152/06 e smi, oltre alla riduzione del 10% prevista per emissioni derivanti dal trattamento di rifiuti di cui al DM 05.02.1998 i limiti normativi e quelli proposti dalla Ditta sono riassunti nella tabella seguente.

Metalli	Limite All.1 D.lgs 152/06 mg/Nm ³	Limite All.1 D.lgs 152/06 - 10% mg/Nm ³	Limite previsto dall'azienda mg/Nm ³
Cd	-	-	0,06
Cd+Hg	0,2	0,18	0,12
Cd+Hg+Ni	1	0,9	0,6
Cd+Hg+Ni+Pb+Cr(III)+Cu	5	4,5	3

Si valuta positivamente l'intenzione dell'azienda di mantenere i limiti più restrittivi già previsti per l'altro stabilimento.

Per il materiale particellare si può fare riferimento sia ai criteri Criaer (punto 4.12.3 Materiale particellare 20 mg/Nmc) che, per al punto 4.31 degli allegati alla DGR 1769/10 (Polveri 10 mg/Nmc). Si precisa che, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc, ridotti a 9 mg/Nmc in seguito all'applicazione della riduzione del 10% prevista per emissioni derivanti dal trattamento di rifiuti di cui al DM 05.02.1998.

...omissis”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 11.06.2025, 07.10.2025 e 15.10.2025, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1

- **LINEA DI ASPIRAZIONE DELL'IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E SEPARAZIONE MAGNETICA**
- **LINEA DI ASPIRAZIONE SUL VAGLIO**

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Portata massima	13.500	Nmc/h
Altezza minima	12,6	m
Durata	10,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9 mg/Nmc
----------------	----------

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Rame e suoi composti espressi come Cu + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	3 mg/Nmc
--	----------

di cui

Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,6 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd + Mercurio e suoi composti espressi come Hg	0,12 mg/Nmc
Cadmio e suoi composti espressi come Cd	0,06 mg/Nmc

EMISSIONE E2 – CALDAIA MURALE PIANO TERRA (< 35 kW, a metano)

EMISSIONE E3 – CALDAIA MURALE PRIMO PIANO (< 35 kW, a metano)

Emissioni relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette alla presente autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA -

Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Gatteo, **la data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

2. Tra **la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Relativamente alla **emissione E1**, le due linee di aspirazione ad essa convogliate, e quindi le relative attività di frantumazione e separazione magnetica e di vagliatura, non potranno funzionare in contemporanea ma dovranno avere funzionamento alternativo.
2. I big-bag di stoccaggio delle polveri abbattute dagli impianti di abbattimento, collocati al di sotto dei punti di scarico del ciclone e del filtro, all'interno di bacini di contenimento in metallo e protetti da una specifica copertura, dovranno essere collegati a tenuta pneumatica all'impianto di aspirazione, in maniera tale da impedire ogni eventuale dispersione delle polveri raccolte.

E. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissioni E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia

impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

F. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

G. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm

dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di
----------------------	--

	idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

I. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Metalli (cadmio Cd, cromo Cr, rame Cu, piombo Pb, nichel Ni)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante (Allegato B1), acquisita agli atti Arpae con prot. n.162434 del 15.09.2025, denominata "*TAV. 1 - Gestioni rifiuti ed emissioni in atmosfera - scala 1:200 - Emissione: Luglio 2025*", a firma del tecnico incaricato.

NULLA OSTA ACUSTICO

(L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

La ditta **ECOMA S.r.l.**, con sede legale in Comune di Gambettola (FC), Largo Boschetti n. 52, e impianto in **Comune di Gatteo, Via del Lavoro n. 2/A**, era autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2021-5874 del 23.11.2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 07.12.2021 P.G.N. 18723, comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva di valutazione di impatto acustico;

Con istanza pervenuta in data 25.02.2025, PG/2025/36569 e PG/2025/36734, la ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, all'interno del quale è ricompreso il nulla osta acustico;

L'elaborato *Impatto acustico previsionale*, datato 11.07.2025, è stato redatto dal tecnico competente in acustica incaricato, e acquisito al PG n. 141209 del 05.08.2025;

Arpaè-Distretto di Forlì-Cesena nella seduta della Conferenza del 15.10.2025 ha formalizzato il parere di competenza, favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

Il Comune di Gatteo nella Conferenza dei Servizi del 15.10.2025, ha espresso nulla osta ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle prescrizioni imposte da Arpaè-Distretto di Forlì-Cesena;

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 15.10.2025, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva tra l'altro del nulla osta acustico;

Sulla base di quanto sopra esposto

NULLA OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per l'impianto sito in Comune di Gatteo, Via del Lavoro n. 2/A, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. dovranno essere tenuti sempre chiusi i serramenti (portoni e finestre) quando sono in funzione le sorgenti sonore S1, S2, S4 ed S5 anche se non contemporaneamente;
2. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;
3. l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.